SNALS confsal
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Notizie
nr. 882

Segreteria Provinciale
via Paduina 4 – 34125 Trieste tel. 040/370205 www.snalsts.blogspot.com; e-mail : friuliveneziagiulia.ts@snals.it fax 040/368415 Codice fiscale: 00981590326

FORMAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI NON SPECIALIZZATI SU SOSTEGNO: NO A OBBLIGO SENZA CONFRONTO SINDACALE

Il Ministero dell'Istruzione, lo scorso 6 settembre, ha emanato la Nota 27622 della Direzione Generale del Personale e della Direzione Generale per lo Studente, con le indicazioni per lo svolgimento delle attività formative obbligatorie rivolte ai docenti non specializzati impegnati nelle classi con studenti con disabilità.
La nota è stata emanata nell'assoluto disprezzo delle norme contrattuali, senza informazione né confronto con le organizzazioni sindacali.
Nessuna limitazione dei diritti sanciti dal contratto può essere introdotta per via amministrativa, è pertanto urgente un chiarimento sulla procedura seguita e sul carattere obbligatorio delle attività.
Gli obblighi hanno l'unico riferimento nel contratto, che prevede un massimo di 80 ore per attività funzionali all'insegnamento. Oltre tale limite per lo SNALS-Confsal non può trovare posto alcuna iniziativa che comporti un allungamento del tempo di lavoro del personale della scuola.
Lo SNALS-Confsal sta già predisponendo un ricorso gratuito che interesserà un gran numero di docenti di ogni ordine e grado di scuola.

IL TAR ANNULLA IL DECRETO SU PEI E LINEE GUIDA. SCUOLE NEL CAOS. LO SNALS-CONFSAL CHIEDE URGENTE INTERVENTO DEL MINISTERO

Il TAR del Lazio ha annullato il decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020 recante l'adozione del modello nazionale di PEI, delle correlate Linee guida e delle modalità di assegnazione del sostegno agli alunni con disabilità. Il ricorso era stato presentato da alcune Associazioni di genitori e docenti di sostegno.
Il giudice amministrativo ha ritenuto che l'adozione del nuovo modello di PEI e delle Linee Guida sarebbe dovuta essere oggetto di un regolamento e non di un decreto. Il TAR ha osservato anche che l'esonero degli alunni disabili da alcune discipline presenta caratteri discriminatori. Tra l'altro la redazione del nuovo PEI, in mancanza di Linee guida, rende difficile garantire equità e trasparenza nell'assegnazione delle ore di sostegno.
La decisione del TAR metterà le scuole e i dirigenti scolastici in una situazione di ulteriore incertezza, anche perché entro il 31 ottobre era prevista la presentazione del PEI da parte di ciascuna scuola.
Lo SNALS-Confsal chiede che il Ministero fornisca indicazioni provvisorie alle scuole, indipendentemente da eventuali richieste di sospensive che saranno presentate.
L'attuazione delle norme previste dal D.lgs. 66/2017 avrebbe richiesto una fase di sperimentazione, dopo la quale, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e le parti sociali, si sarebbe potuta condividere una regolamentazione più aderente ai bisogni degli alunni disabili e alle esigenze delle scuole autonome.

Trieste, 19/11/2021

Il Segretario Provinciale
Franco De Marchi

PER LE ULTIME NOVITA' VISITATE IL NOSTRO SITO
WWW.SNALSTS.BLOGSPOT.COM

==========

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della Legge 249/1968 e della C.M. 241/1969

SNALS confsal
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Notizie
nr. 883

Segreteria Provinciale
via Paduina 4 – 34125 Trieste tel. 040/370205
www.snalsts.blogspot.com;
e-mail : friuliveneziagiulia.ts@snals.it
fax 040/368415 Codice fiscale: 00981590326

Supplenze 2021 da GPS: come sono state assegnate

Il sistema Ministeriale ha seguito rigorosamente l'ordine espresso nella domanda dal candidato: **la corretta compilazione era fondamentale.**

Dunque se nella prima preferenza è stata inserita scuola, comune o distretto indicando con flag e, in contemporanea, come tipologia di contratto il 31 agosto, il 30 giugno e anche lo spezzone, laddove proprio nella prima opzione il sistema abbia disponibile uno spezzone e null'altro, questo è stato assegnato al candidato senza neanche passare alla seconda preferenza e senza controllare se lì fosse presente un 31 agosto, pur se selezionato dal candidato.

Questo, quindi, comporta che se un candidato voleva dare precedenza alla tipologia di contratto, magari prima preferendo i contratti annuali al 31 agosto, doveva compilare la domanda in modo "mirato", flaggando solo l'opzione del contratto annuale e solo dopo le varie preferenze espresse per l'annuale, indicate una di seguito all'altra, andare a ridichiarare quelle stesse sedi o comuni o distretti con la selezione solo sul 30 giugno e solo successivamente, e se effettivamente voluta, l'opzione spezzone.

Ecco spiegata la possibilità di esprimere fino a 150 preferenze.

Importante segnalare che se il candidato non ha consapevolmente scelto gli spezzoni, nel momento in cui il sistema, arrivato alla sua posizione di graduatoria, avesse disponibili solo spezzoni lo stesso è considerato rinunciatario e anche in seconda convocazione, per sopravvenute disponibilità, lo stesso non è stato convocato.

Trieste, 19/11/2021

Il Segretario Provinciale
Franco De Marchi

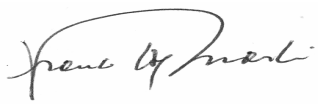

PER LE ULTIME NOVITA' VISITATE IL NOSTRO SITO
WWW.SNALSTS.BLOGSPOT.COM

==========

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della Legge 249/1968 e della C.M. 241/1969

SNALS confsal
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Notizie
nr. 884

Segreteria Provinciale
via Paduina 4 – 34125 Trieste tel. 040/370205 www.snalsts.blogspot.com; e-mail : friuliveneziagiulia.ts@snals.it fax 040/368415 Codice fiscale: 00981590326

LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI

PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno). Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007.
Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.
Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi. I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.
Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".
In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).
Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992). Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

PER LE ULTIME NOVITA' VISITATE IL NOSTRO SITO
WWW.SNALSTS.BLOGSPOT.COM

==========

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della Legge 249/1968 e della C.M. 241/1969

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.
È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

PERMESSO RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell' art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno: • un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri; • due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.
Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia

Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe; Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno). Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

Trieste, 19/11/2021

Il Segretario Provinciale
Franco De Marchi

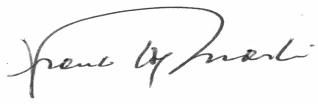

PER LE ULTIME NOVITA' VISITATE IL NOSTRO SITO
WWW.SNALSTS.BLOGSPOT.COM

==========

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della Legge 249/1968 e della C.M. 241/1969

SNALS confsal
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Notizie
nr. 885

Segreteria Provinciale
via Paduina 4 – 34125 Trieste tel. 040/370205
www.snalsts.blogspot.com;
e-mail : friuliveneziagiulia.ts@snals.it
fax 040/368415 Codice fiscale: 00981590326

Green pass scuola, la nuova nota penalizza i non vaccinati

La nota del 15 ottobre sul Green Pass penalizza i lavoratori che non sono vaccinati: lo Snals in difesa di docenti e ATA.

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la nota 1534 del 15 ottobre con chiarimenti sul Green Pass per docenti e ATA.

Le due principali novità sono:

1. dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il dipendente è sospeso senza retribuzione e potrà rientrare a due condizioni: dovrà ottenere la certificazione verde e attendere la scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto.

2. Vengono **eliminate le sanzioni amministrative** a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

Il punto 1 prevede che chi è sospeso a causa della mancanza del Green Pass non potrà rientrare prima del termine della supplenza assegnata al sostituto. In questo periodo, resterà senza retribuzione. Ciò, anche se è pronto ad esibire la certificazione verde.
Il Ministero penalizza ulteriormente i lavoratori che per scelta o necessità personali non si sono sottoposti a vaccino anti COVID.
Il sindacato è pronto a tutelare nelle sedi opportune i lavoratori che saranno ingiustamente privati della possibilità di rientro in servizio anche dopo il conseguimento della certificazione verde.

Trieste, 19/11/2021

Il Segretario Provinciale
Franco De Marchi

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della Legge 249/1968 e della C.M. 241/1969

SNALS confsal
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Notizie
nr. 886

Segreteria Provinciale
via Paduina 4 – 34125 Trieste tel. 040/370205 www.snalsts.blogspot.com; e-mail : friuliveneziagiulia.ts@snals.it fax 040/368415 Codice fiscale: 00981590326

La proroga dell'organico Covid va estesa anche agli ATA

La proroga dei contratti per l'organico aggiuntivo COVID, previsto nel disegno di legge di bilancio per il 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri esclusivamente per il personale docente, deve essere esteso agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ed ai collaboratori scolastici.

Se il Governo crede nelle possibilità offerte dalle risorse organiche aggiuntive per garantire maggiori condizioni di sicurezza, attraverso l'organizzazione flessibile dei gruppi classe, la turnazione degli ingressi e della presenza a scuola degli alunni e l'organizzazione di attività di recupero degli apprendimenti, non può impedire l'estensione e la proroga dei contratti COVID anche per il personale Ata.

Come potrebbe altrimenti essere garantita la vigilanza, la pulizia, il supporto tecnico ed amministrativo per le ulteriori ed aggiuntive attività rese possibili dalla disponibilità di un maggior numero di docenti? A meno che non si voglia dimostrare che le scuole possono fare a meno del personale che finora, e soprattutto durante il periodo dell'emergenza sanitaria, ha permesso lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche e la continuità dei servizi amministrativi, svolgendo talvolta funzioni superiori, senza peraltro vedersi riconoscere nemmeno l'opportunità di fruire di un accesso agevolato a diversi profili professionali".

Lo SNALS sta premendo sul Governo per la revisione di una norma ingiusta e controproducente che, se applicata senza modifiche, rischierebbe solo di pregiudicare la sicurezza di alunni e personale che stanno dimostrando, con grande senso del dovere, di poter lavorare al servizio dello Stato e della comunità educante anche in situazioni al di sotto di ogni limite di sicurezza.

Legge di bilancio e carta del docente: NON CI SIAMO!

Il disegno di legge di bilancio per il #2022, tra le altre novità, prevede la confluenza delle risorse relative alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo sul fondo delle istituzioni scolastiche per "premiare la dedizione all'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo".
Lo Snals-Confsal aveva chiesto l'estensione dei vantaggi offerti dalla Carta del docente a tutto il personale della scuola, mentre ora è prevista una notevole riduzione delle risorse per i docenti e degli spazi per autonome scelte di crescita professionale.
Il disegno di legge conferma inoltre le preoccupazioni sui rinnovi contrattuali: le risorse disponibili non riescono a coprire nemmeno la perdita del potere di acquisto dei salari.
Lo Snals-Confsal chiede al Parlamento di correggere le scelte del Governo per dimostrare concretamente di credere nella centralità della scuola e del suo personale.

Trieste, 19/11/2021

Il Segretario Provinciale
Franco De Marchi

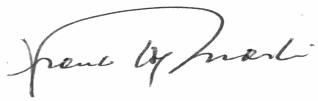

PER LE ULTIME NOVITA' VISITATE IL NOSTRO SITO
WWW.SNALSTS.BLOGSPOT.COM

==========

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della Legge 249/1968 e della C.M. 241/1969